On.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, n. 53
00184 Roma

*ram@pec.bancaditalia.it*

Roma, 28 settembre 2018

**Oggetto: osservazioni al documento di consultazione "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo"**

Con riferimento alla procedura di consultazione pubblica, indetta da codesta onorevole Autorità, in relazione all'introduzione di nuove Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "**Decreto**"), come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, la scrivente Assofiduciaria (d'ora innanzi anche indicata come l'"**Associazione**") intende sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità in data 31 luglio 2018 (di seguito il "**Documento di Consultazione**").

**Articolo 8 (*Esenzioni*)**

Nel Documento di Consultazione, all'art. 8, si prevede che "*I destinatari non applicano le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:*

Via Piemonte n. 39 – 00187 Roma
Tel. 064814153 – 064814503 – Fax 064814772
Email: assofiduciaria@assofiduciaria.it
Web: www.assofiduciaria.it

*a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);*".

Ne deriva che i destinatari delle disposizioni poste in consultazione non sono esentati dal dover adempiere agli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Documento di Consultazione in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni poste in essere con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s), del Decreto, ossia le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo.

La scelta effettuata riflette l'impostazione già adottata nel documento di consultazione "*Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela*", pubblicato in data 13 aprile 2018 e sul quale la scrivente Associazione ha già svolto considerazioni critiche e forti perplessità nell'ambito del processo di pubblica consultazione.

Come rilevato nelle osservazioni già presentate, in quel documento, contrariamente a quanto previsto nelle vigenti disposizioni di Banca d'Italia e senza che nel Decreto vi sia alcuna indicazione in tal senso, si escludono le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo *ex* art. 106 del TUB dagli intermediari bancari e finanziari a basso rischio.

L'impostazione adottata in tema di soggetti a basso rischio ai fini dell'adeguata verifica della clientela si riverbera in modo determinante nel presente documento in pubblica consultazione, in cui le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo vengono escluse dal novero dei soggetti con cui i destinatari delle disposizioni possono porre in essere rapporti continuativi o operazioni senza applicare gli obblighi previsti agli artt. 4 e 6 del medesimo Documento di consultazione.

In tal modo si riportano le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo *ex* art. 106 del TUB ad una condizione di inferiorità rispetto agli altri intermediari di cui all'art. 3, comma 2, dell'attuale versione del d.lgs. n. 231/2007 e viene manifestato un sostanziale pregiudizio nei confronti delle società fiduciarie, che finisce per penalizzare in modo ingiustificato la loro operatività.

La scrivente Associazione ritiene che questa scelta non corrisponda alla *ratio* sottesa al percorso normativo che ha interessato le società fiduciarie negli ultimi anni e restituisce un trattamento non conforme rispetto al loro status attuale ed alla vigilanza ed agli standard organizzativi cui sono sottoposte.

Come noto, la normativa di riferimento essenziale che disciplina l'attività delle società fiduciarie di amministrazione classica è composta dalla l. 23 novembre 1939, n. 1966, dal r.d. 22 aprile 1940 n. 531, recante le "*Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n.*

*1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione*" e dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995 recante "*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizione di vigilanza*".

Con il nuovo art. 199 del TUF, così come emendato dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, e modificato dall'art. 4, lett. b) del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, è stata prevista l'estensione dei controlli e della vigilanza di Banca d'Italia per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del TUB, "*al fine di assicurare il rispetto (...) delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*". A ciò ha fatto poi seguito la disciplina di attuazione con la Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (di seguito "**Circolare 288/2015**")

L'art. 199, comma 2, del TUF stabilisce, infatti, che debbano procedere all'iscrizione in una sezione separata dell'Albo le società fiduciarie di cui alla l. n. 1966/1939 che, alternativamente:

a) siano costituite in forma di società di capitali e siano controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;
b) abbiano adottato la forma della società per azioni e presentino un capitale sociale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello previsto per le società per azioni (di cui all'art. 2327 c.c.).

Come noto, il nuovo status assunto dalle società fiduciarie iscritte ha portato alla modifica della normativa antiriciclaggio ed al passaggio delle stesse da intermediario di secondo livello all'acquisizione della piena dignità mediante il loro inserimento tra gli intermediari di primo livello. L'art. 18.1 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, sostituendo l'art. 27 del d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, ha modificato il comma 2 dell'art. 11 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, inserendo alla lett. m *bis*) le società fiduciarie iscritte alla sezione separata di cui al richiamato art. 199, comma 2, del TUF. Da ultimo, con il d.lgs. n. 90/2017 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, le società fiduciarie iscritte compaiono ora alla lett. s del secondo comma dell'art. 3 insieme agli intermediari c.d. di primo livello.

Naturalmente questa piena equiparazione delle società fiduciarie agli intermediari di primo livello ha richiesto alle stesse un notevolissimo sforzo organizzativo e finanziario al fine di poter adempiere a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB. Testimonianza di ciò è il fatto che un numero considerevole di società fiduciarie non sono state iscritte e hanno visto rigettata la loro istanza.

La vigilanza che codesto Istituto esercita sulle società fiduciarie iscritte trova riferimento nella Circolare 288/2015 e in particolare nel Titolo VII, Capitolo 2, che attraverso la tecnica del richiamo normativo c.d. ragionato, impone alle società fiduciarie il rispetto, in quanto compatibili, di alcune parti delle disposizioni di vigilanza applicabili agli intermediari finanziari in materia di requisiti di governo societario e organizzativo unitamente al rispetto della normativa antiriciclaggio di primo e secondo livello.

Nei confronti delle richiamate società fiduciarie pertanto operano due regimi di vigilanza:

i) quello affidato all'odierno Ministero dello Sviluppo Economico diretto a verificare il corretto esercizio dell'attività fiduciaria sia nella fase di autorizzazione che nella fase esecutiva dell'attività;

ii) quello affidato a codesta Banca d'Italia a cui compete la verifica dell'esistenza di requisiti di governo societario e organizzativi minimi e il rispetto della disciplina antiriciclaggio.

Tutto ciò premesso, è evidente che la descritta evoluzione della disciplina di riferimento ha finalmente condotto alla equiparazione delle società fiduciarie iscritte alla sezione separata agli altri intermediari abilitati.

Scelte interpretative e regolamentari che si distacchino da questa chiara linea evolutiva appaiono non giustificate e non costituzionalmente orientate. Esse portano ad una situazione irragionevole ed inaccettabile in cui per un verso si chiede alle società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo 106 TUB il rispetto di requisiti organizzativi degli altri intermediari abilitati, ma poi non si concedono alle stesse i benefici operativi riservati a tale categoria di intermediari.

La scrivente Associazione richiede, pertanto, che codesta onorevole Autorità voglia apportare al testo del Documento di Consultazione la modifica di seguito proposta.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), eliminare dalla frase seguente le parole barrate: "*intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o)~~, s)~~ e v)*".

**Articolo 2 (*Destinatari*)**

Codesta Banca d'Italia, in ragione delle nuove disposizioni legislative, ha previsto tra i destinatari della propria regolamentazione in materia di conservazione e utilizzo dei dati e

delle informazioni solo le società fiduciarie iscritte all'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB e non, invece, le società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo.

Come noto, alla luce del disposto dell'art. 3, comma 2, del Decreto, le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo rientrano tra i soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto del terrorismo e, nello specifico, sono ricomprese nella categoria degli intermediari bancari e finanziari.

In quanto appartenenti alla categoria degli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo, secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. c), del Decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo delle cosiddette "autorità di vigilanza di settore" le quali, in base all'art. 34, comma 3, del Decreto, "*possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti*".

Quanto, infine, alla sottoposizione delle società fiduciarie non iscritte all'albo, esse non sono più soggette, a norma della nuova normativa antiriciclaggio, al potere regolamentare della Banca d'Italia bensì alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e, in ultimo, della Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

La scrivente Associazione informa codesto Istituto che si rivolgerà, pertanto, a tali Autorità affinché da esse pervenga un attivo e pronto intervento regolamentare volto ad applicare anche alle società fiduciarie non iscritte all'albo una disciplina per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti del tutto analoga o simile a quella proposta da codesta onorevole Autorità per le società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo. In attesa di detta disciplina dedicata, l'Associazione, al fine di consentire alle società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo di adempiere correttamente agli obblighi per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, proporrà un documento di autoregolamentazione che, nel rispetto del principio di proporzionalità, si uniformerà alla disciplina dettata da codesta Autorità.

**Articolo 3 (*Conservazione dei dati*)**

Il comma 3 dell'art. 3 del provvedimento in esame prevede che "*I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione*

*informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo".*

Nella operatività fiduciaria che consiste nella amministrazione di conti presso banche terze, come ad esempio in quella derivante dagli scudi fiscali, la società fiduciaria si trova a dover registrare operazioni che sono state compiute da intermediari terzi e che la società fiduciaria non può materialmente imputare sino a che non ne abbia avuto conoscenza.

Nel caso in cui il flusso di comunicazione avvenga con ritardo, per motivi non imputabili alla società fiduciaria, la stessa può trovarsi nella situazione di dover inserire una operazione scaduto il termine di 30 giorni dalla data operazione. Si pensi al caso in cui la società fiduciaria riceva la comunicazione da altri intermediari dopo 40 giorni dalla data operazione.

Si chiede pertanto di modificare il testo dell'articolo in consultazione chiarendo che, nel caso di operazioni effettuate da intermediari terzi, l'obbligo di inserimento nei sistemi di conservazione decorre dalla data stessa in cui l'intermediario ha conosciuto, ovvero è stato messo in condizione di conoscere, i dati necessari per l'inserimento.

Peraltro, tale precisazione sarebbe in linea con quanto già previsto dall'Allegato n. 2, par. 10, pag. 43 ove si dispone che, nel caso in cui l'intermediario si avvalga della collaborazione di altri soggetti "destinatari" del provvedimento oggetto di consultazione, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui l'intermediario riceve effettivamente i dati.

Da ultimo in tal senso depone anche la circostanza che se la società fiduciaria non utilizzasse "archivi standardizzati", ma sistemi di "conservazione informatizzati", come ad esempio il sistema di contabilità generale, l'imputazione in tale sistema non potrebbe che avvenire al momento della conoscenza della operazione e non in quello della data operazione.

**Articolo 11 (*Disposizioni finali e transitorie*)**

Il provvedimento in consultazione prevede come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Non vi sono previsioni di carattere intertemporale tali da risolvere i possibili dubbi circa la corretta applicazione della disciplina di riferimento sotto un profilo di diritto transitorio.

In particolare, si ritiene che debba essere precisato quale sia la disciplina applicabile per le operazioni rilevanti che sono occorse entro il 31 dicembre 2018, ma che, in ragione del

termine di 30 giorni, vengano inserite nei sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni successivamente al 1° gennaio 2019.

* * *

Siamo certi che codesta Autorità vorrà prendere in dovuta considerazione le osservazioni e le valutazioni espresse nel documento che rappresentano la volontà condivisa da tutte le Associate.

Con osservanza

Fabio Marchetti
Presidente

FM/ci